



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 18 novembre 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di CASERTA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 118/2025 _ Candidatura in lista di iscritto Esperto Contabile in assenza di seggi da assegnare alla Sezione B.

In relazione al quesito dell'11 novembre 2025, con il quale si chiede se un iscritto nella sezione B dell'Albo, in possesso dei requisiti di elettorato passivo possa essere candidato in una lista per la carica di Consigliere, pur in assenza di seggi spettanti alla Sezione B, si osserva quanto segue.

L'ordinamento professionale disciplina tassativamente le modalità di composizione del Consiglio dell'Ordine e la formazione delle liste elettorali, prevedendo che il numero dei membri del Consiglio sia ripartito in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle due sezioni (A e B) al fine di garantire la rappresentatività degli iscritti nell'Albo¹. Ciò è quanto prevede da un lato l'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 139/2005, il quale afferma che "*Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti*" e, dall'altro lato, l'art. 21, comma 5 del D.Lgs. n. 139/2005, secondo cui "*La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1.*"

¹ L'unica deroga al principio di rappresentatività è fissata a favore degli iscritti nella Sezione A dell'Albo ai quali deve essere comunque assicurato un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti del Consiglio dell'Ordine.

Allorquando l'art. 9, co. 4 del Regolamento elettorale dispone che nella lista devono essere presenti due iscritti nella Sezione B dell'Albo lo fa limitatamente ed esclusivamente all'ipotesi in cui il Consiglio dell'Ordine debba garantire anche la rappresentanza degli Esperti Contabili, ossia quando, nello stabilire il numero complessivo dei componenti da eleggere ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 139/2005, individui anche un numero minimo di componenti del Consiglio da eleggere afferenti alla Sezione B "Esperti contabili". Di conseguenza, in difetto di tale riserva di seggio agli iscritti nella sezione B "Esperti contabili", le liste dovranno essere composte dal candidato Presidente e dai candidati consiglieri tutti iscritti esclusivamente alla sezione A dell'Albo.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio